
La riforma del 2003 di Fischler

Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Istituto Nazionale di Economia Agraria
(INEA)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma del 2003

- ✓ Nasce come “revisione di medio termine” (*Mid-Term Review - MTR*) di Agenda 2000
- ✓ Doveva essere una semplice revisione di metà percorso per verificare l'effetto delle riforme introdotte nel 1999
- ✓ In realtà, la proposta contiene novità che vanno ben oltre la semplice verifica
- ✓ La *Mid-Term Review* si è trasformata in una riforma più incisiva della stessa Agenda 2000, approfondendo il processo di riorientamento degli strumenti e la finalità stessa del sostegno
- ✓ Con un percorso relativamente veloce il 26 giugno 2003 viene approvata la riforma Fischler (Regolamento (CE) n. 1782/2003)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma Fischler: obiettivi

- ✓ Migliorare la competitività dell'agricoltura europea
- ✓ Riorientare la produzione al mercato
- ✓ Promuovere un'agricoltura sostenibile e socialmente accettabile
- ✓ Rafforzare lo sviluppo rurale
- ✓ Semplificare il regime di sostegno
- ✓ Rendere la PAC più rispondente agli impegni assunti o da assumere in sede WTO

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma Fischler

- ✓ La PAC post-riforma è rappresentata da un sostegno in larghissima parte disaccoppiato, legato al possesso della terra sulla quale deve svolgersi l'attività agricola, e vincolato al rispetto di standard minimi ambientali, di qualità alimentare, di salubrità dei prodotti agricoli, di benessere degli animali, di gestione dei terreni agricoli
- ✓ La riforma ritaglia un ampio ruolo per gli Stati membri chiamati ad operare una serie di scelte per adattare la PAC alle specifiche realtà territoriali

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Il ruolo degli Stati membri

- ✓ La riforma Fischler rappresenta un punto di svolta nella concezione della politica agricola comunitaria destinata ai pagamenti diretti e alla gestione dei mercati (“primo pilastro” della PAC) per la nuova visione del ruolo assegnato agli Stati membri
- ✓ Da politica meccanicistica e unica per tutta la Comunità a politica dove gli Stati membri sono chiamati ad operare una serie di scelte in merito all’applicazione della PAC, nell’ambito di un cornice di riferimento proposta dall’UE
- ✓ Permette di adattare la PAC agli obiettivi interni, scegliendo gli strumenti e applicandoli nella maniera più opportuna
- ✓ Con la riforma, per la politica del “primo pilastro” si configura un funzionamento simile a quello consolidato dello sviluppo rurale, dove la Commissione offre un menù di opzioni nell’ambito del quale i paesi sono chiamati a scegliere
- ✓ Tuttavia, la maggior parte delle scelte effettuate dagli Stati membri sono irrevocabili. Una volta “personalizzato”, il regime di pagamento unico nazionale non è più modificabile

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma Fischler: strumenti

Ruota attorno a tre cardini:

- 1) Disaccoppiamento degli aiuti e istituzione del “regime di pagamento unico” (RPU)
- 2) Modulazione degli aiuti diretti
- 3) Condizionalità degli aiuti diretti

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma Fischler: obiettivi/strumenti

Migliorare la competitività
dell'agricoltura europea



Riduzione prezzi garantiti nell'UE
per avvicinarli ai prezzi mondiali

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma Fischler: obiettivi/strumenti

Promuovere agricoltura sostenibile e
orientata al mercato



Disaccoppiamento




Condizionalità

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma Fischler: obiettivi/strumenti

Rafforzare lo sviluppo rurale
(II pilastro della PAC)



Modulazione

Ampliamento set strumenti
(misure di accompagnamento)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Il disaccoppiamento

- ✓ Aiuto non più “accoppiato” alla quantità prodotta ma, appunto, “disaccoppiato” (anche se per molti prodotti la riforma Mac Sharry aveva già allentato questo legame)
- ✓ Aiuto non più legato a *cosa* si produce ma alla più generale *attività agricola*: possesso della terra e esercizio dell'attività produttiva, dove per essa si intende anche il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali
- ✓ Nel corso di 40 anni si è passati da un aiuto legato a “quanto si produce”, ad un aiuto legato a “cosa si produce”, ad un aiuto legato al “*possesso* della terra” e alla più generale e ampia definizione di “*attività agricola*”
- ✓ Agricoltori liberi di produrre/non produrre, sulla base delle convenienze di mercato, ricevono comunque l'aiuto (nel rispetto della *condizionalità*)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Il disaccoppiamento

- ✓ Da produzione “orientata” ai sussidi a produzione “orientata” al mercato
 - ✓ prima della riforma, la scelta di cosa produrre era dettata dall’entità degli aiuti che si potevano ottenere a seconda di come veniva ripartita la superficie tra le diverse colture, indipendentemente dalle richieste del mercato
 - ✓ anche in “assenza” di mercato, la produzione realizzata poteva essere venduta all’intervento a un prezzo minimo garantito
 - ✓ la riforma, slegando l’aiuto dal prodotto, determina un maggiore orientamento delle scelte dei produttori dalle condizioni di mercato

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Il disaccoppiamento

- ✓ Un effetto atteso del disaccoppiamento è la riduzione della produzione
 - ✓ Non è necessario produrre per ottenere l’aiuto (rovescio della medaglia è il rischio di abbandono)
 - ✓ La riduzione non è uniforme tra i prodotti e riguarderà soprattutto le produzioni prima “orientate” all’ottenimento dei sussidi
 - ✓ La riduzione del prezzo di intervento imposta dalla riforma per alcuni prodotti comporta la riduzione dei prezzi di mercato (e quindi la convenienza a produrre)
- ✓ Mercato regolato da equilibrio tra domanda ed offerta e meno influenzato dalle distorsioni dei meccanismi di formazione dei prezzi agricoli
- ✓ Passaggio da sostegno al prodotto a sostegno al reddito dei produttori

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Il disaccoppiamento

- ✓ Assegna una rendita ai produttori derivante da ciò che hanno fatto in passato
- ✓ Rende il sostegno maggiormente *visibile*, cioè esplicita un sostegno già presente, che, proprio per questo, deve essere qualificato agli occhi dei consumatori e dei contribuenti
- ✓ La legittimazione del sostegno avviene attraverso il suo *condizionamento* ad obiettivi di valorizzazione del ruolo multifunzionale dell'agricoltura

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Il disaccoppiamento: il RPU

- ✓ *Regime di pagamento unico (RPU)*: contenitore nel quale vengono travasati la maggior parte degli aiuti diretti prima contenuti nelle singole OCM, inquadrandoli in una cornice unica di diritti ed obblighi
- ✓ Cambia la collocazione degli aiuti diretti, la loro disciplina, la loro finalità

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: aiuti interessati

Gli aiuti diretti che confluiscono nel RPU sono relativi a:

- ✓ Aiuto alla superficie per seminativi, legumi da granella, riso
 - ✓ Aiuto alla produzione per le sementi
 - ✓ Indennità ai produttori di patate da amido
 - ✓ Premi OCM carni bovine e ovicaprine
 - ✓ Aiuti alle regioni ultraperiferiche
 - ✓ Pagamenti per foraggi essiccati
 - ✓ Premi e pagamenti supplementari OCM latte (tra 2005 e 2007)
 - ✓ Aiuti per superficie per il luppolo
 - ✓ Aiuti alla produzione olio d'oliva
 - ✓ Aiuti alla produzione tabacco
 - ✓ Aiuto alla produzione cotone
 - ✓ Aiuti "compensativi" zucchero
- } dal 2006

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: diritti all'aiuto

- ✓ Ogni agricoltore che accede al RPU è titolare di un certo numero di *diritti all'aiuto per ettaro*
- ✓ Per ricevere il pagamento dell'importo fissato nel titolo, ogni diritto all'aiuto deve essere abbinato ad un ettaro di superficie aziendale

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: entrata in vigore

Il RPU è entrato in vigore il 1° gennaio 2005

Tuttavia, in casi debitamente giustificati, ciascuno Stato membro ha potuto posticipare l'avvio del RPU al 2006 o al 2007, dopo un periodo transitorio (*periodo transitorio facoltativo*)

Dei 15 “vecchi” membri dell'UE, 9 paesi, tra cui l'Italia, hanno deciso di applicare il RPU partire dal 2005.

Gli altri 6 hanno applicato il RPU dal 2006

Nessuno è partito dal 2007

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: i massimali

Per ciascuno Stato membro è fissato un *massimale nazionale* cioè un tetto all'ammontare di sostegno a cui ha diritto

Il massimale è calcolato in base alla media degli aiuti storici ricevuti da ciascuno Stato negli anni di riferimento per gli aiuti che entrano nel RPU con le opportune correzioni

L'obiettivo è di stabilizzare la spesa su quanto storicamente maturato

Il massimale legittima definitivamente lo status quo sul fronte della distribuzione del sostegno tra paesi

Nel caso in cui la somma degli aiuti distribuiti superi il massimale nazionale gli Stati membri devono ridurre linearmente gli aiuti al fine di rientrare nel tetto

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: i massimali nazionali ('000 €)

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010 e anni successivi	(%)
Belgio	411.053	579.167	592.507	606.368	613.782	613.782	1,8
Danimarca	943.369	1.015.479	1.021.296	1.027.278	1.030.478	1.030.478	3,0
Germania	5.148.003	5.647.000	5.695.380	5.743.960	5.769.946	5.773.946	16,8
Grecia	838.289	1.719.230	1.745.744	1.750.258	1.752.673	1.790.673	5,2
Spagna	3.266.092	4.135.458	4.347.633	4.361.807	4.369.389	4.371.266	12,7
Francia	7.199.000	7.382.163	8.289.075	8.335.987	8.361.081	8.369.081	24,3
Irlanda	1.260.142	1.335.311	1.337.919	1.340.752	1.342.268	1.340.521	3,9
Italia	2.539.000	3.544.379	3.566.006	3.588.149	3.599.994	3.632.994	10,6
Lussemburgo	33.414	36.602	37.051	37.051	37.051	37.051	0,1
Paesi Bassi	386.586	428.618	834.234	846.851	853.599	853.599	2,5
Austria	613.000	632.931	736.438	741.945	744.891	744.891	2,2
Portogallo	452.000	497.551	564.542	565.533	566.063	567.452	1,6
Finlandia	467.000	476.536	563.613	565.690	566.801	565.520	1,6
Svezia	637.388	670.917	755.045	760.281	763.082	763.082	2,2
Regno Unito	3.697.528	3.944.745	3.960.986	3.977.175	3.985.834	3.975.849	11,5

Fonte: Regolamento (CE) n. 319/2006

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: la riserva

Gli Stati membri devono costituire una riserva nazionale di diritti attraverso una riduzione lineare (max 3%) degli importi di riferimento da usare *in via prioritaria* per estendere l'aiuto ai "nuovi agricoltori", cioè a coloro che hanno avviato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002 o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto e che non ha esercitato attività agricola nei 5 anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola

La riserva serve a sanare anche "situazioni particolari" (agricoltore che per ben individuati motivi possiede superficie ammissibile ma non diritti o che possiede diritti ma un numero insufficiente di superficie ammissibile)

La riserva serve ad attenuare uno dei principali problemi posti dall'introduzione del RPU, cioè quello dell'accesso al regime dei nuovi agricoltori che, non avendo riferimenti storici, sarebbero esclusi dal regime di aiuti diretti

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: modello classico e modello regionalizzato

Il RPU può essere adottato secondo due varianti:

- ✓ il modello *classico* o *storico* applica il disaccoppiamento sulla base degli aiuti ricevuti da ciascuna azienda nel periodo storico di riferimento
- ✓ il modello *regionalizzato* non fa riferimento ai dati storici aziendali ma distribuisce un aiuto forfetario ad ettaro a tutti gli agricoltori della regione interessata

Il modello storico è quello originariamente concepito

Tra gennaio e giugno 2003 le trattative tra Stati membri e Commissione per l'approvazione della riforma introducono una novità di rilievo: il modello *regionalizzato*

Entrambi i modelli possono essere applicati secondo numerose varianti

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello storico: i beneficiari

Nel modello storico di RPU i *beneficiari* sono i produttori storici, cioè coloro che nel periodo di riferimento (generalmente 2000-2002) hanno ricevuto almeno uno degli aiuti diretti che ricadono nel RPU

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello storico: calcolo del diritto all'aiuto

Ogni agricoltore che accede al RPU è titolare di un *diritto all'aiuto per ettaro* calcolato dividendo

l'*importo di riferimento*, cioè la media triennale dei pagamenti complessivamente percepiti dall'azienda negli anni di riferimento (generalmente 2000-2002)

per il numero medio di ettari che in quegli anni ha dato vita a quei pagamenti diretti

Il numero medio di ettari definisce il numero totale dei diritti all'aiuto di ciascun agricoltore

$$\text{Valore diritto} = \text{importo di riferimento} / \text{n. medio ettari}$$

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello storico: uso del suolo

Per avere diritto al pagamento dell'importo fissato nel titolo, ogni diritto all'aiuto deve essere abbinato ad un ettaro di superficie aziendale. La superficie che beneficia del pagamento, cioè quella abbinata al diritto, può

- ✓ essere destinata a qualsiasi attività agricola **tranne** che alle **colture permanenti** (esclusi gli oliveti che rispondono ai requisiti per accedere al RPU e il luppolo), alle **produzioni ortofrutticole** e alla produzione di **patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola**
- ✓ può non essere utilizzata a fini produttivi, ma l'agricoltore ha l'obbligo di mantenerla in buone condizioni agronomiche e ambientali rispettando i requisiti fissati nell'ambito della *condizionalità* (concetto ampio di *attività agricola*)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Applicazione regionale

Entro il 1° agosto dell'anno precedente a quello di prima applicazione del RPU ciascuno Stato membro ha potuto decidere se applicare il pagamento unico a livello regionale

L'applicazione regionale prevede 2 passaggi:

- 1) Creazione del massimale regionale (art. 58)
- 2) Regionalizzazione del regime di pagamento unico (art. 59)

L'applicazione regionale produce effetti molto differenti a seconda che ci si fermi al primo o al secondo passaggio

Nel primo caso si ha l'attuazione del regime classico, rivolto ai beneficiari storici della PAC e basato sui riferimenti storici aziendali, a livello regionale anziché nazionale

Nel secondo caso si ha la *regionalizzazione*, che non tiene conto dei riferimenti storici aziendali ma applica una redistribuzione degli aiuti a livello territoriale (regionale) e dà vita ad aiuti forfetari ad ettaro

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Massimale regionale: art. 58

L'art. 58 stabilisce che gli Stati membri possono suddividere il massimale nazionale tra le regioni individuate, secondo criteri oggettivi

Il massimale regionale si traduce in un'applicazione a livello territoriale più basso del regime classico basato sui riferimenti storici

Ogni regione diventa responsabile dell'eventuale esubero e acquista autonomia in merito alle scelte di regime (disaccoppiamento, art. 69, esclusioni, ecc.)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello regionalizzato: art. 59

L'applicazione dell'art. 59 mette in discussione il principio della distribuzione degli aiuti basata sui riferimenti storici, consentendo una redistribuzione all'interno della regione interessata

La regionalizzazione permette di calcolare un *pagamento forfaitario* ad ettaro di uguale valore per tutti gli agricoltori della regione

Esso è calcolato dividendo il massimale regionale per la superficie regionale ammissibile (superficie investita a colture annuali o a pascolo permanente escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli)

Sono interessati dall'aiuto *tutti* gli agricoltori della regione, compresi quelli che non soddisfano i criteri di ammissibilità (perché nel periodo di riferimento non avevano ricevuto aiuti diretti)

Il numero dei diritti per agricoltore è pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nel primo anno di applicazione del RPU (non criterio storico, ma data futura)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello regionalizzato: art. 59

Di conseguenza, nel modello regionalizzato avranno diritto al pagamento forfaitario **anche** i produttori ortofrutticoli che nel modello classico sono invece esclusi, mentre restano **escluse** le colture permanenti (vigneti, frutteti, agrumeti, oliveti diversi da quelli in possesso dei requisiti) perché non rientrano nella superficie ammissibile

I diritti stabiliti con il modello regionalizzato possono essere trasferiti solo all'interno della stessa regione o tra regioni aventi diritti per ettaro di pari valore

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello regionalizzato del RPU: criteri

La regione può applicare la regionalizzazione su tutto o parte del massimale regionale

In quest'ultimo caso il regime assume una forma mista (ed effetti redistributivi differenti) a seconda del criterio di distribuzione:

1. Verticale (per una o più componenti (settori) del massimale)
2. Orizzontale (per quote percentuali di tutto il massimale)
3. Ibrido (che riunisce i criteri verticale e orizzontale)

Gli agricoltori "storici" hanno diritto alla quota residuale di massimale sulla base dei riferimenti storici

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello regionalizzato: ortofrutta

Gli Stati membri possono autorizzare gli agricoltori della regione ad utilizzare anche la superficie che conferisce il diritto all'aiuto per la coltivazione di ortofrutticoli e patate diverse da quelle destinate alla fabbricazione di fecola

Rimangono escluse dall'uso del suolo le colture permanenti (ad eccezione degli oliveti che rispondono ai requisiti di ammissibilità)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modello storico vs modello regionalizzato

Il modello regionalizzato mette mano alla distribuzione degli aiuti tra gli agricoltori della regione interessata stravolgendo lo status quo (il modello storico preserva lo status quo)

Il modello regionalizzato comporta una distorsione della concorrenza a scapito dei produttori ortofrutticoli dei paesi che applicano il modello storico (nel quale l'ortofrutta non percepisce aiuti)

Anche nel modello storico i produttori ortofrutticoli sono spiazzati dalla possibilità offerta ai beneficiari del RPU di coltivare ortofrutta per un limitato periodo di tempo sulla superficie abbinata al diritto all'aiuto

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Attuazione parziale: articoli 64-68 bis

Ciascuno Stato membro ha potuto decidere di sottrarre dal pagamento unico parte dei pagamenti diretti previsti per i seminativi, le carni ovicaprine, le carni bovine, il luppolo che continuano a mantenere la forma parzialmente disaccoppiata che avevano prima della riforma (aiuti ad ettari o a capo di bestiame)

Per ciascuno dei quattro prodotti la Commissione ha fissato la % massima di "riaccoppiamento" e un massimale per ciascun pagamento diretto

L'attuazione parziale "annacqua" il disaccoppiamento perché mantiene il legame di una parte dell'aiuto con il prodotto (perché vengono mantenuti parte degli aiuti ad ettaro o a capo di bestiame esistenti prima della riforma)

L'obiettivo è di fornire uno strumento per mantenere la produzione e scongiurare il rischio di abbandono insito nel disaccoppiamento

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Attuazione parziale: alcune valutazioni

Agli agricoltori conviene sempre il disaccoppiamento totale (risorse storiche garantite e meno vincoli sulle produzioni da realizzare)

L'attuazione parziale del disaccoppiamento "ingessa" le scelte imprenditoriali e viene percepito come un vincolo alla libertà imprenditoriale

Per ottenere le risorse finanziarie storicamente maturate l'agricoltore è "costretto" a realizzare la produzione oggetto d'aiuto

L'alternativa è di accontentarsi della percentuale di aiuto che riceve in forma totalmente disaccoppiata e basare le proprie scelte produttive su considerazioni di ordine economico (nel rispetto del tanto auspicato riorientamento della produzione al mercato) indipendentemente dall'ulteriore ammontare di aiuto che riceverebbe se realizzasse quella produzione

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Attuazione parziale: alcune valutazioni

In taluni casi, però, la quota di aiuto che uno Stato membro può decidere di far rimanere parzialmente accoppiata è talmente elevata da condizionare le scelte degli agricoltori spingendoli verso la produzione oggetto d'aiuto

L'attuazione parziale è percepita positivamente dalla collettività che lo vede come uno strumento in grado di contrastare l'abbandono della produzione in aree marginali e con scarse alternative produttive

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Attuazione parziale: articolo 69

Ciascuno Stato membro può inoltre trattenere fino al 10% di ciascuna componente del massimale nazionale per effettuare *pagamenti supplementari* a favore di specifici tipi di agricoltura ritenuti importanti per tutelare e valorizzare l'ambiente, o per migliorare la qualità e la commercializzazione dei prodotti agricoli a favore di specifiche tipologie di agricoltura

Gli Stati membri decidono i settori interessati dalla trattenuta, le percentuali e le condizioni di ammissibilità. Solo queste ultime possono essere modificate di anno in anno

L'obiettivo è di dotare ciascun paese di uno strumento selettivo per "premiare" i comportamenti virtuosi degli agricoltori in favore dell'ambiente, del miglioramento della qualità e della commercializzazione

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Articolo 69: alcune valutazioni

L'applicazione dell'art. 69 presuppone l'esistenza di una strategia nazionale di tutela e valorizzazione dell'ambiente e del miglioramento della qualità e della commercializzazione

Consente di identificare condizioni di ammissibilità al pagamento che rispondano agli obiettivi strategici nazionali definiti

L'impatto dell'art. 69 dipende dalla capacità/volontà degli Stati membri di definire condizioni di ammissibilità realmente selettive

Il rischio è di sottrarre risorse (certe) al pagamento unico per redistribuirle (probabilmente) agli stessi agricoltori a cui sono sottratte con il rischio di una non piena utilizzazione del plafond e con l'aggravante di vincolare le scelte produttive

Il ricorso all'art. 69 permette di legittimare il sostegno al settore agricolo indispensabile per giustificare il suo mantenimento nel lungo periodo

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Aiuti specifici

Per numerosi prodotti, che rivestono una importanza strategica (economica, sociale o ambientale) nelle aree tradizionali di produzione, è previsto il pagamento di *aiuti specifici*, cioè di aiuti che mantengono il legame con la produzione e che di, conseguenza, “annacquano” il principio del disaccoppiamento

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Le riforma di alcune OCM

Per tenere conto del ruolo che alcune colture rivestono sugli equilibri socio-economici di determinate aree, gli aiuti diretti di pertinenza delle relative OCM sono stati integrati nel RPU con modalità differenti da quelle standard

Per olio d'oliva, tabacco, luppolo e cotone, entrate nel RPU dal 2006, agli Stati membri è stato lasciato il compito di decidere come integrare gli aiuti nel RPU

Per il settore lattiero-caseario la riforma Fischler ha avviato una riforma del settore (dal 2004) che ha istituito gli aiuti diretti, successivamente integrati nel RPU sulla base di scelte nazionali circa i tempi e le modalità di integrazione

Per lo zucchero nel 2006 è stata approvata una riforma che lascia agli Stati membri la facoltà di decidere se avviare una più o meno intensa attività di ristrutturazione/diversificazione degli zuccherifici abbandonando la produzione di zucchero e della coltura di barbabietola da zucchero

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma dell'OCM latte

L'OCM dei prodotti lattiero caseari si basa su una politica dei prezzi e prevede il controllo della produzione attraverso un sistema di *quote di produzione* e strumenti di sostegno del mercato interno e dei consumi

Il regime delle quote è stato introdotto nel 1984 e prorogato a più riprese fino al 2008

Il sistema prevede l'assegnazione di "quote" ai singoli produttori (QRI- Quantitativo di riferimento individuale) nell'ambito di un quantitativo nazionale di riferimento (QRG- Quantitativo di riferimento globale) che rappresenta il tetto che la produzione non deve superare

Se la produzione supera il QRG scattano le "multe" (*prelievi supplementari*) a carico dei produttori responsabili dell'esubero

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma dell'OCM latte

A partire dal 2004 si è avuta una riduzione dei prezzi istituzionali parzialmente compensata dalla introduzione di pagamenti diretti ai produttori (premi base e pagamenti supplementari)

Dal 2007, con possibilità di anticipare al 2005 o 2006, questi pagamenti diretti sono inseriti nel RPU

I beneficiari saranno chi riceve tali aiuti nel 2007 (non riferimento "storico" ma futuro, con conseguente presumibile pressione sul mercato (prezzo) delle quote per approvvigionarsi di diritti al 2007)

L'Italia ha deciso di introdurre i pagamenti latte nel RPU dal 2006:

- ✓ i beneficiari sono chi ha ricevuto pagamenti nel 2006
- ✓ i produttori hanno ricevuto un aiuto disaccoppiato (integrato nel RPU) calcolato sulla base della quota aziendale posseduta al 31/3/2006 (blocco affitti) e non più anche della produzione in quota, che aveva determinato una tendenza a produrre fino a saturare la quota (effetto perverso del riferimento futuro)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma dell'OCM olio d'oliva

La riforma Fischler ha dato agli Stati membri la possibilità di far confluire nel RPU almeno il 60% degli aiuti alla produzione del periodo storico di riferimento e di usare la restante parte come dotazione nazionale per erogare aiuti supplementare in favore di particolari categorie di oliveti (completa soppressione dell'aiuto alla produzione)

L'Italia ha optato per il totale disaccoppiamento degli aiuti decidendo di far confluire il 100% degli aiuti storici nel RPU

Il 5% del plafond nazionale, pari a poco meno di 36 milioni di euro, viene destinato al finanziamento delle attività delle organizzazioni di operatori

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma dell'OCM tabacco

La riforma Fischler ha dato agli Stati membri la possibilità di far confluire nel RPU almeno il 40% degli aiuti alla produzione del periodo storico di riferimento e di usare la restante parte per continuare ad erogare aiuti ad ettaro (fino al 2009)

L'Italia ha optato per il parziale disaccoppiamento degli aiuti

- ✓ 40% aiuti storici nel regime di pagamento unico
- ✓ 60% aiuti storici distribuito come aiuto ad ettaro

Per la Puglia si è adottato il totale disaccoppiamento degli aiuti (100% nel RPU) per permettere l'abbandono della produzione tabacchicola, costituita prevalentemente da varietà levantine ormai fuori dal mercato, e la riconversione verso altre colture

Dal 2010 il 50% delle risorse storiche verrà trasferito al II pilastro della PAC (sviluppo rurale) in favore della ristrutturazione

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La riforma dell'OCM zucchero

La riforma dell'OCM zucchero è l'ultima in ordine di tempo (i regolamenti 318, 319 e 320 sono del febbraio 2006)

La riforma prevede la riduzione dei prezzi istituzionali parzialmente compensata dalla introduzione di un pagamento diretto ai produttori che confluisce nel RPU

I produttori bieticoli dei paesi che rinunciano a parte della quota nazionale di produzione riceveranno un pagamento aggiuntivo accoppiato alla produzione

L'Italia ha deciso di rinunciare al 50% della quota nazionale di produzione (tra chiusura (9 stabilimenti) e ristrutturazione, 6 impianti dovrebbero restare in funzione) garantendo ai bieticoltori che rimangono in produzione pagamenti aggiuntivi accoppiati alla produzione e alle industrie dei fondi per la diversificazione (bioetanolo/biomasse) e la ristrutturazione

Si è deciso di applicare l'art. 69 con una trattenuta dell'8% da utilizzare in favore dei bieticoltori che attuano tecniche di avvicendamento

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: le scelte dei paesi

Paesi	Regioni	Inizio regime	Tipo di regime	Parziale disaccoppiamento (artt. 66-68 bis)	Pagamenti supplementari (art. 69)	Ingresso premi latte	Esclusioni facoltative (art. 70)
Austria		2005	Storico nazionale	si	no	2007	no
Belgio	2 regioni	2005	Storico regionale	si	no	2006	si
Danimarca	Regione unica	2005	Ibrido statico	si	no	2005	no
Finlandia	3 regioni	2006	Ibrido dinamico	si	si	2006	si
Francia		2006	Storico nazionale	si	no	2006	si
Germania	13 Bundeslander	2005	Ibrido dinamico	si	no	2005	si
Grecia		2006	Storico nazionale	no	si	2007	no
Irlanda		2005	Storico nazionale	no	no	2005	no
Italia		2005	Storico nazionale	no	si	2006	si
Lussemburgo	Regione unica	2005	Ibrido statico	no	no	2005	no
Olanda		2006	Storico nazionale	si	no	2007	si
Portogallo		2005	Storico nazionale	si	si	2007	si
Regno Unito	Galles	2005	Storico regionale	no	no	2005	no
Regno Unito	Inghilterra	2005	Ibrido dinamico	no	no	2005	no
Regno Unito	Irlanda del Nord	2005	Ibrido statico	no	no	2005	no
Regno Unito	Scozia	2005	Storico regionale	no	si	2005	no
Spagna		2006	Storico nazionale	si	si	2006	si
Svezia	5 regioni	2005	Ibrido statico	si	si	2005	no

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: confronto tra paesi

Quadro eterogeneo nell'applicazione del RPU

Un numero limitato di paesi ha deciso la partenza dal 2006

11 tra paesi/regioni hanno scelto il modello storico (mantenimento status quo distributivo)

7 tra paesi/regioni hanno scelto il modello ibrido (parziale redistribuzione aiuti)

Di questi 7, Germania e Inghilterra giungeranno gradualmente ad un aiuto forfetario ad ettaro (totale redistribuzione aiuti)

Ampia applicazione del parziale disaccoppiamento (10 paesi/regioni). Annacquamento del principio del disaccoppiamento e del riorientamento al mercato

Uso più moderato dell'art. 69 (7 paesi/regioni). Giudizio direttamente legato alla maggiore o minore "selettività" delle condizioni di ammissibilità

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

RPU: confronto tra paesi

- ✓ L'impossibilità di modificare le scelte, associata al rischio di perdere risorse finanziarie, in alcuni casi, sono state la causa di scelte nazionali non molto coraggiose, che, nei fatti, hanno neutralizzato la portata innovativa della riforma

La discrezionalità, in definitiva,

- ✓ ... rende possibile adattare la PAC alle specifiche esigenze dei Paesi
- ✓ ... mette in luce le differenti capacità gestionali degli Stati membri
- ✓ ... distorce le condizioni di concorrenza tra Paesi
- ✓ ... rende difficile una lettura omogenea di "come si muove la PAC" anche all'interno di uno stesso Stato membro (si veda Regno Unito)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La modulazione degli aiuti diretti

- ✓ La modulazione riduce gli aiuti diretti di cui una azienda beneficia e sposta le risorse così liberate dalle politiche di mercato (I pilastro) alle politiche di sviluppo rurale (II pilastro)
- ✓ Nasce con Agenda 2000 (Regolamento “orizzontale” n. 1259/1999) in forma volontaria (gli Stati membri decidono se e come applicarla)
- ✓ È stata resa obbligatoria e sottoposta a forte modifica con la riforma Fischler di giugno 2003, dopo ampio dibattito

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La modulazione nella riforma Fischler

La modulazione approvata con la riforma di giugno 2003:

- ✓ è obbligatoria per gli Stati membri
- ✓ parte dal 2005, con un taglio che va dal 3% al 5% in tre anni (dal 2007 fino al 2012 rimane al 5%)
- ✓ prevede una franchigia sui primi 5.000 euro di aiuti per ciascuna azienda che agisce successivamente al taglio (viene dato a ciascuna azienda un *aiuto aggiuntivo* che è pari al 100% del taglio effettuato sui primi 5.000 euro di aiuti di ciascuna azienda)
- ✓ le risorse tagliate (al netto dell'aiuto aggiuntivo) sono destinate allo sviluppo rurale

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modulazione: rafforzamento del II pilastro

Le risorse passano allo sviluppo rurale con due diversi criteri:

- ✓ 1 punto percentuale (20% dal 2007) resta nello Stato membro
- ✓ Il resto (80%) torna all'UE e redistribuito secondo "criteri oggettivi"
- ✓ Nel complesso (compreso anche l'aiuto aggiuntivo), ogni Stato membro deve recuperare almeno l'80% delle risorse tagliate
- ✓ Possono essere finanziate tutte le misure del piano di sviluppo rurale (PSR)
- ✓ Obbligo di cofinanziamento dello Stato membro
- ✓ Possibilità di applicare una modulazione volontaria (fino al 20%) decisa nell'ambito delle prospettive finanziarie 2007-2013

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modulazione: effetti redistributivi tra Stati membri

La modulazione ha effetti redistributivi, legati ai seguenti aspetti:

- ✓ l'aiuto aggiuntivo, che dipende dalla distribuzione degli aiuti diretti
- ✓ la distribuzione delle risorse per lo sviluppo rurale da parte dell'UE con i cosiddetti "criteri oggettivi" (SAU 65%, occupazione agricola 35%, PIL pro-capite (usato come fattore di ponderazione))
- ✓ recupero per ogni Stato membro di almeno l'80% delle risorse modulate (mitigazione degli effetti redistributivi)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modulazione: aiuti diretti al 2007

UE - Pagamenti diretti per Stato membro (2007; milioni di euro)

	Totali	<5.000 euro	>5.000 euro	<5.000/Tot. (%)
Belgio	531,5	144,5	387,0	27,2
Danimarca	1.034,1	258,1	776,0	25,0
Germania	5.613,1	1.345,8	4.267,3	24,0
Grecia	1.942,0	1.363,0	579,0	70,2
Spagna	4.855,5	1.883,7	2.971,8	38,8
Francia	8.556,4	1.760,2	6.796,2	20,6
Irlanda	1.299,5	504,8	794,7	38,8
Italia	3.993,3	2.051,6	1.941,7	51,4
Lussemburgo	31,7	6,7	25,0	21,1
Olanda	797,8	230,1	567,7	28,8
Austria	719,4	404,8	314,6	56,3
Portogallo	597,5	366,7	230,8	61,4
Finlandia	548,5	271,1	277,4	49,4
Svezia	745,5	218,8	526,7	29,3
Regno Unito	3.877,2	579,3	3.297,9	14,9
UE-15	35.143,1	11.389,1	23.754,0	32,4

Aiuti concentrati in 5 paesi: Francia, Germania, Spagna, Italia e Regno Unito

Distribuzione differenziata tra paesi mediterranei e paesi continentali

Fonte: Council Working Party, 2003

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

L'applicazione della modulazione nell'UE

UE - Modulazione al 5% (2007 e segg; milioni di euro)

	Taglio (a)	Aiuto aggiuntivo (b)	Differenza (c=a-b)	SM (20% di c)	UE (80% di c)	Tasso eff. (%)
Belgio	26,6	7,2	19,4	3,9	15,5	3,6
Danimarca	51,7	12,9	38,8	7,8	31,0	3,8
Germania	280,7	67,3	213,4	42,7	170,7	3,8
Grecia	97,1	68,2	29,0	5,8	23,2	1,5
Spagna	242,8	94,2	148,6	29,7	118,9	3,1
Francia	427,8	88,0	339,8	68,0	271,8	4,0
Irlanda	65,0	25,2	39,7	7,9	31,8	3,1
Italia	199,7	102,6	97,1	19,4	77,7	2,4
Lussemburgo	1,6	0,3	1,3	0,3	1,0	3,9
Olanda	39,9	11,5	28,4	5,7	22,7	3,6
Austria	36,0	20,2	15,7	3,1	12,6	2,2
Portogallo	29,9	18,3	11,5	2,3	9,2	1,9
Finlandia	27,4	13,6	13,9	2,8	11,1	2,5
Svezia	37,3	10,9	26,3	5,3	21,1	3,5
Regno Unito	193,9	29,0	164,9	33,0	131,9	4,3
UE-15	1.757,2	569,5	1.187,7	237,5	950,2	3,4

Fonte: elaborazioni INEA su dati UE

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Modulazione: gli effetti redistributivi nell'UE

UE - Effetti redistributivi (modulazione al 5%; 2007 e segg.; milioni di euro)					
	Criteria UE	Taglio UE	Restituzioni	Differenza	Rientro SM
	(%)	(a)	(b)	(a-b)	(%)
Belgio	1,0	15,5	9,5	-6,0	77,5
Danimarca	1,7	31,0	16,2	-14,9	71,2
Germania	12,9	170,7	122,6	-48,1	82,9
Grecia	7,1	23,2	67,5	44,3	145,6
Spagna	18,5	118,9	175,8	56,9	123,4
Francia	19,8	271,8	188,1	-83,7	80,4
Irlanda	2,7	31,8	25,7	-6,1	90,6
Italia	12,9	77,7	122,6	44,9	122,5
Lussemburgo	0,1	1,0	1,0	0,0	96,9
Olanda	2,2	22,7	20,9	-1,8	95,5
Austria	4,2	12,6	39,9	27,3	176,0
Portogallo	4,9	9,2	46,6	37,3	224,9
Finlandia	1,8	11,1	17,1	6,0	121,9
Svezia	2,0	21,1	19,0	-2,1	94,5
Regno Unito	9,8	131,9	93,1	-38,8	80,0
UE-15	100,0	950,2	950,2	0,0	100,0

Fonte: elaborazioni INEA su dati UE

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Il concetto di condizionalità

- ✓ Il sostegno pubblico è *condizionato* al rispetto di standard ambientali, di sicurezza alimentare, di salute e benessere degli animali e di salute delle piante
- ✓ Soltanto il rispetto di queste norme garantisce il pagamento completo degli aiuti finanziari. Una sorta di “scambio” tra maggiori vincoli e accesso ai finanziamenti pubblici
- ✓ L'obiettivo dello strumento è di:
 - ✓ introdurre nuovi requisiti non (ancora) contemplati dalla legge
 - ✓ migliorare il rispetto delle norme legali vigenti
- ✓ Elemento essenziale nella strategia di integrazione ambientale della PAC

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La condizionalità nella riforma Fischler

- ✓ La riforma Fischler porta ad un rafforzamento della condizionalità
- ✓ Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a:
 - ✓ rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO) (allegato III al reg. 1782/2003)
 - ✓ mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) (allegato IV al reg. 1782/2003)
- ✓ Gli Stati Membri sono obbligati ad applicare la condizionalità
- ✓ I requisiti (standard) devono essere definiti dalle autorità nazionali (regionali) competenti che devono stabilire anche efficaci procedure di controllo e sanzione

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La condizionalità nella riforma Fischler

- ✓ Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a:
 - ✓ rispettare i criteri di gestione obbligatori (CGO)
 - ✓ mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)
- ✓ Gli Stati membri sono obbligati ad applicare la condizionalità
- ✓ Il mancato rispetto della condizionalità comporta la riduzione degli aiuti fino al loro completo annullamento
- ✓ I requisiti (standard) devono essere definiti dalle autorità nazionali competenti che devono specificarle in funzione delle caratteristiche particolari delle loro diverse zone e devono stabilire anche efficaci procedure di controllo e sanzione
- ✓ La *condizionalità* vincola i percettori di aiuti diretti al rispetto di standard minimi ambientali, di qualità alimentare, di salubrità dei prodotti agricoli, di benessere degli animali, di gestione dei terreni agricoli

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Criteri di gestione obbligatori (CGO)

18 atti comunitari in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di salute degli animali e delle piante e di benessere degli animali

L'applicazione è graduale dal 2005 al 2007

2005

5 Direttive sull'Ambiente

1 Direttiva e 3 Regolamenti su Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

2006

5 Direttive e 2 Regolamenti su Sanità pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali

2007

3 Direttive su Igiene e benessere degli animali

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)

Hanno il compito di contrastare l'abbandono delle superfici conseguente al disaccoppiamento degli aiuti, in particolare nelle aree marginali (in vigore dal 1° gennaio 2005)

- ✓ **Erosione del suolo:** proteggere il suolo mediante misure idonee
- ✓ **Sostanza organica del suolo:** mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche
- ✓ **Struttura del suolo:** mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate
- ✓ **Livello minimo di mantenimento:** assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Condizionalità e controlli

- ✓ Quanto devono essere stringenti le norme sulla condizionalità?
 - ✓ Se poco: minore rischio di violazione, minore costo amministrativo pubblico, minore costo di adattamento per le imprese ma anche minore giustificazione sociale al sostegno disaccoppiato
 - ✓ Se molto: più rischi di violazione, più costi (amministrativi e di adattamento delle imprese), maggiore ruolo multifunzionale dell'agricoltura
- ✓ Come individuare gli indicatori?
 - ✓ Se pochi la condizionalità si svuota di significato
 - ✓ Se molti il sistema diventerebbe ingestibile
 - ✓ Indicatori semplici potrebbero rendere inefficace la condizionalità
 - ✓ Indicatori più complessi potrebbero essere più difficili e costosi da controllare e richiedere elevata competenza professionale nei controlli

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Condizionalità: inosservanza e sanzioni

- ✓ L'osservanza dei CGO e delle BCAA riguarda tutta la superficie agricola dell'azienda, comprese le terre messe a riposo e quelle impiegate per attività che non comportano l'ottenimento di un pagamento diretto
- ✓ Il mancato rispetto delle norme (sia per un'azione contraria che per una omissione) comporta una riduzione degli aiuti diretti, fino alla completa esclusione dagli aiuti
- ✓ L'entità della sanzione dipende dalla gravità (rilevanza delle conseguenze), portata (entità della violazione: superficie, capi), durata (tempo necessario a ripristino condizioni preesistenti) e frequenza (se reiterato) dell'inottemperanza
- ✓ Le somme ricavate dall'applicazione delle sanzioni per il 75% tornano al FEOGA-Garanzia, mentre il restante 25% può essere trattenuto dagli Stati membri (in Italia saranno impiegate in attività di formazione e informazione a supporto degli agricoltori)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

La condizionalità nell'UE

Emerge un quadro dell'attuazione molto variegato

La definizione delle pratiche da rendere obbligatorie per la protezione del suolo e per i terreni non coltivati è stata molto variabile da paese a paese

Il processo che ha portato i singoli paesi a definire l'insieme delle norme della condizionalità non è stato omogeneo

Vi sono differenze molto rilevanti in termini di conoscenza delle problematiche ambientali e di capacità amministrativa di gestione del sistema, oltre che di requisiti richiesti agli agricoltori

Molti Stati membri, tra cui l'Italia, hanno definito vincoli che le aziende possono soddisfare facilmente per minimizzare i rischi del mancato rispetto degli obblighi e per ridurre i costi amministrativi associati al controllo

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Risultati attesi dalla riforma Fischler

- ✓ Sganciamento del sostegno dalla produzione e riorientamento al mercato



Notevole passo avanti anche se ...



... elementi quali aiuti specifici, attuazione parziale limitano la portata del disaccoppiamento e affievoliscono il passaggio del sostegno dal prodotto al produttore



... il disaccoppiamento comporta il rischio abbandono della produzione

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Risultati attesi dalla riforma Fischler

✓ Semplificazione



Notevole passo avanti, ma ...



... notevole complessità del regolamento 1782/2003 (costruzione e continui aggiornamenti per inclusione nuove OCM nel RPU)



... grande complicazione nell'avvio del regime



... estrema complicazione derivante dalla possibilità di adottare numerose varianti (applicazione regionale, parziale, esclusioni, inizio applicazione)



... estrema complessità dei controlli e della gestione del sistema (mercato dei diritti)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Risultati attesi dalla riforma Fischler

✓ Flessibilità



Permette di adattare la PAC agli obiettivi interni, scegliendo gli strumenti e applicandoli nella maniera più opportuna, quindi



permette agli Stati membri di favorire aree o settori particolari (attuazione parziale) e di attuare una politica redistributiva tra aree, comparti e specifici tipi di produzione (applicazione regionale forfetaria e l'uso dell'articolo 69)



... la redistribuzione del sostegno (che è possibile attuare con la regionalizzazione degli aiuti) non è un obiettivo di Fischler



... potrebbe rendere difficile una lettura omogenea di "come si muove la PAC" anche all'interno di uno stesso Stato










... mette in luce le differenti capacità gestionali degli Stati membri

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Risultati attesi dalla riforma Fischler




✓ Giustificazione sociale del sostegno (sostenibilità e accettabilità)

-  Condizionalità, l'art. 69 e modulazione vanno in questa direzione, ma...
-  ... per quanto riguarda i primi due strumenti, molto dipende da quanto stringenti siano i vincoli attuati a livello nazionale/regionale
-  ... sul tema della distribuzione del sostegno, lo schema classico legato agli aiuti storici mantiene lo *status quo*, congelando la distribuzione del sostegno tra settori, aree e beneficiari
-  ... assimilazione del sostegno ad una rendita pura per la parte non legata all'attività agricola
-  ... giustificazione sociale difficile rispetto ad altri settori dell'economia se il sostegno non è efficacemente e visibilmente mirato a comportamenti "virtuosi" degli agricoltori
-  La modulazione manda un deciso segnale che aiuti non immodificabili e garantiti a vita, ma ...
-  ... sposta risorse dal I al II pilastro nello stretto ambito della PAC

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

Risultati attesi dalla riforma Fischler

✓ Compatibilità internazionale (WTO)

-  PAC molto più compatibile (meno distorsiva) di prima, gli aiuti disaccoppiati dovrebbero passare dalla "scatola blu" alla "scatola verde" ma....
-  ... molto dipende dalla forza con la quale i nuovi attori (G-20) riusciranno a imporre le proprie richieste sul fronte del sostegno interno
-  ... il negoziato chiede più concessioni in tema di sussidi all'export, funzionamento interno di alcune OCM (zucchero)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

L'agenda futura

- ✓ Per i primi mesi del 2007 sono attese le riforme dei regimi di sostegno per ortofrutta, prodotti vitivinicoli e banane
- ✓ Nell'ambito dell'accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013 è stata prevista una revisione intermedia di tutte le politiche comunitarie (compresa la PAC) nel 2008/09
- ✓ Sempre nell'ambito delle prospettive finanziarie è stato deciso che ciascuno Stato membro può applicare una modulazione volontaria aggiuntiva del 20% sui pagamenti diretti del primo pilastro della PAC

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE

L'agenda futura

- ✓ La scadenza del 2007/08 potrebbe comportare un ulteriore radicale aggiustamento della PAC teso a rendere l'agricoltura sempre più "sostenibile" e sempre meno "sostenuta"
- ✓ Potrebbero riprendere vigore ipotesi alternative di finanziamento e di controllo delle spese agricole già proposte in passato (cofinanziamento, degressività, tetti aziendali)
- ✓ L'enfasi verso un maggior peso delle politiche di sviluppo rurale potrebbe prendere corpo con un ulteriore spostamento di risorse verso il II pilastro (sull'esempio della modulazione volontaria)

INEA - Osservatorio sulle Politiche Agricole dell'UE